

Ordine d'acquisto: <input type="text" value="5000005494"/> Importo globale in EUR: <input type="text" value="67.808,00"/> Appalto: <input type="text"/>	Tipo doc.: <input type="text" value="ZSKN"/>	CIG: <input type="text" value="9618861733"/>	Pagina 1 di 6
		Fornitore: <input type="text" value="142371"/> E.W.S. ENGINEERING SRL	
Riferimento:		Catalogo acquisti: <input type="text"/>	
		Contratto quadro: <input type="text"/>	
Oggetto: Redazione di n. 24 VINCA per scarichi gestiti da Acquedotto del Fiora			

Pos.	Codice	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Importo	Di cui oneri
1		Redazione Vinca scarichi ADF	UR	1	67.808,00	67.808,00	0,00
Redazione di n°24 Vinca per scarichi gestiti da Acquedotto del Fiora - Referente: Ciaffarafa E. tel. 3492715539							
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***							

Ordine d'acquisto:

5000005494

Pagina 2 di 6

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Viale Mameli, 10 – 58100 GROSSETO

Ordinativo avente ad oggetto l'affidamento per l'incarico di servizio di redazione delle VINCA per gli scarichi gestiti da Acquedotto del Fiora S.p.A., di cui relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart SRM n. 20330055 del 3.3.2023.
CIG: 9618861733

TRA

Acquedotto del Fiora S.p.A., con sede legale in 58100 Grosseto, Viale Mameli n. 10, numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029, in persona dell'Amministratore Delegato, Dott. Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 15 Ottobre 2019, di seguito anche STAZIONE APPALTANTE o S.A.

E

EWS ENGINEERING SRL (P.IVA01688520533), con sede legale a Grosseto (GR) in Via G. Oberdan n. 33/b, numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di industria artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 217832, in persona del Legale Rappresentante, Ing. Alberto RABAI, nato a Grosseto il 28 Giugno 1978, residente in Grosseto via Tevere n. 29 di seguito anche AFFIDATARIO.

Premesso che, con relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart n. 20330055 del 3.3.2023 si è provveduto all'affidamento per l'incarico di servizio di redazione delle VINCA per gli scarichi gestiti da Acquedotto del Fiora S.p.A.-
CIG: 9618861733

Si è proceduto ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di AdF S.p.A." e dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con una procedura negoziata senza previa indizione di gara attivando una consultazione di 4 operatori economici nell'ambito del sistema di qualificazione di AdF istituito ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Contratti Pubblici, tra gli iscritti nella categoria FIOR_SERV62 - TECNICI SPECIALIZZATI IN RELAZIONI PAESAGGISTICHE, VIA E VAS.

A seguito di richiesta preventivi da parte di questa S.A. attivata nei confronti di 4 o.e., sono pervenute a mezzo pec, entro il termine assegnato del 02.12.2022, n. 3 offerte risultando affidatario l'o.e. EWS ENGINEERING SRL (P.IVA01688520533), con sede legale a Grosseto (GR) in Via G. Oberdan n. 33/b.

L'importo complessivo dell'ordinativo derivante dal presente affidamento ammonta ad € 67.808,00 comprensivo degli oneri della cassa previdenziale pari al 4%.

L'o.e. primo classificato è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di moralità ex art. 80 D.lgs n. 50/2016 dichiarati in sede di gara e la cui documentazione è agli atti della Stazione Appaltante.

Per tutto quanto sopra si procede con l'invio del presente ordinativo, sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nel disciplinare tecnico, nei documenti della procedura e nell'offerta economica dell'o.e.. Il presente ordinativo, sarà, quindi, regolato per quanto non espressamente previsto, da tutte le disposizioni vigenti in materia, dalle norme contenute nel Codice degli Appalti e da quelle contenute nel Codice civile.

LE CONDIZIONI DI CUI AI DOCUMENTI SOPRA INDICATI SONO CONOSCIUTE E ACCETTATE DALL'AFFIDATARIO.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente ORDINATIVO

IMPORTO DELL'ORDINATIVO

L'ordinativo derivante dalla presente procedura ammonta ad € 67.808,00 comprensivo degli oneri della cassa previdenziale pari al 4%.

DURATA

La durata del presente ordinativo sarà pari alla durata dei lavori stimati in 6 mesi solari e consecutivi, decorrente dalla data di emissione del primo Ordine di Servizio e coinciderà comunque con l'ultimazione dei lavori.

PENALI E SANZIONI

La non conformità dei risultati dei controlli effettuati rispetto ai valori attesi di seguito definiti darà luogo all'applicazione di penalità che saranno decurtate dagli importi degli stati di avanzamento. In caso di gravi non conformità, la Committente potrà avvalersi della facoltà di recesso.

Ordine d'acquisto:

5000005494

Pagina 3 di 6

Per i parametri e gli indicatori tenuti in considerazione per l'applicazione delle penali si rimanda totalmente al Disciplinare di incarico che costituisce parte integrante e sostanziale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegato.

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da AdF S.p.A. all'o.e. EWS Engineering SRL per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente ordinativo, è fissato in € 67.808,00 comprensivo degli oneri della cassa previdenziale pari al 4%. Il pagamento del corrispettivo relativo ad ogni singolo ordine dovrà essere effettuato entro gg. 60 dalla data della fattura fine mese.

Non saranno riconosciuti alcuna revisione o aggiornamento dei corrispettivi di appalto e non troveranno applicazione l'art. 1664 c.c. e l'art. 1467 c.c.

GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs 50/2016, e secondo le modalità e gli schemi previsti dal D.M. 123/2004 l'APPALTATORE, produce una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva.

L'APPALTATORE, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente ordine costituisce il deposito cauzionale definitivo nella misura di cui all'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, con la polizza fideiussoria n. 046.071.0000000061 rilasciata da Vittoria Assicurazioni – Agenzia di Grosseto Amiata - 046 agli atti di questa Stazione Appaltante, che forma parte integrante del presente atto, ancorché non materialmente allegata.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE ed a favore di ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A., fino alla concorrenza di € 3.390,40 corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo soggetto a riduzione come previsto dalla normativa del codice degli appalti.

La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di comprovante idonea fornitura.

L'APPALTATORE, ai sensi dell'art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016, ha stipulato un'assicurazione che tenga indenne la Stazione Appaltante a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi (comprese la Stazione appaltante) nella fornitura dei prodotti oggetto del presente contratto, mediante polizza n. 046.014.0000909787 stipulata con VITTORIA ASSICURAZIONI agli atti della Stazione appaltante che forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, per un massimale adeguato.

RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale

Ordine d'acquisto:

5000005494

Pagina 4 di 6

dipendente;

12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;

14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;

15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati

tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;

17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;

18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;

19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;

20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;

22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;

23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto. Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti di qualificazione richiesti per la fornitura in oggetto, oppure nel caso di fallimento o per la irrogazione di misure sanzionatorie e/o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

OTTEMPERANZA AL D.LGS. N. 231/01

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.lgs. n. 231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Ordine d'acquisto:

5000005494

Pagina 5 di 6

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale della garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice identificativo gara (CIG) n. 9618861733.

PRIVACY E RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Si rinvia alla url <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti sono "Informazioni Riservate" tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui all'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la Società;

- identificati per iscritto come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservati", "confidenziali" e/o "segreti";

Ordine d'acquisto:

5000005494

Pagina 6 di 6

- segreti ai sensi ed agli effetti dell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 e ss.mm. (Codice della Proprietà Industriale).
Non sono considerate Informazioni Riservate i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile al Fornitore.
Il Fornitore, per sé, per il personale in servizio presso la propria struttura e per eventuali terzi autorizzati che per tramite del Fornitore trattino Informazioni Riservate, si impegna a:

- custodire le Informazioni Riservate con la massima diligenza;
- non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi da quelli pattuiti tra le Parti;
- non copiare, riprodurre, asportare, comunicare, rivelare e/o divulgare Informazioni Riservate senza la preventiva autorizzazione scritta della Società, fatti salvi i casi in cui sia oggettivamente e strettamente necessario per l'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti;
- distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto le Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti o, se precedente, dalla specifica richiesta della Società, dando in ogni caso alla Società contestuale prova scritta dell'avvenuta distruzione.

Il Fornitore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora il Fornitore riceva tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge", ove legalmente possibile deve darne comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest'ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.
Il Fornitore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura e/o da eventuali terzi incaricati. In particolare, il Fornitore si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo, passività e/o danno sostenuto e/o subito dalla Società quale conseguenza, diretta e/o indiretta, della violazione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, dell'esecuzione delle attività pattuite tra le Parti e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Grosseto.

NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato (Dott. Piero FERRARI)

Per EWS ENGINEERING SRL Firmato digitalmente dal legale rappresentante (Ing. Alberto RABAI)

Importo globale in EUR 67.808,00